REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI E ISTITUZIONI NewsLiftLetter

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

Giugno 2019
Num. 06/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CHE CERTIFICANO PRODOTTI E SERVIZI E ORGANISMI DI ISPEZIONE DI IMPIANTI

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Verbali Workshop e 41ª Assemblea Ordinaria ed elettiva UN.I.O.N. 30 e 31 maggio 2019, Roma
pag. 11

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 18

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 20

Il presente numero si compone di n. 56 pagine

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2019 numero 6

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per ''trattamento di dati personali, si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi).*
Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:* privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

A Enzo Correggia, l'ultimo saluto ad un caro amico che ci ha lasciato **pag. 8**

Poesia: L'Infinito, Giacomo Leopardi **pag. 9**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 10**

Focus: **pag. 11**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 18**

Save the date **pag. 19**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 20**

Gazzetta Ufficiale 24/05/2019, Decreto 10 maggio 2019 **pag. 31**

Gazzetta Ufficiale 17/06/2019, Legge 14 giugno 2019 n. 55 **pag. 32**

Spazio FINCO **pag. 33**

News **pag. 38**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 53**

Elenco Associati **pag. 55**

L'EDITORIALE

di *Iginio Salvatore Lentini*

Tasse e quote. Se per diminuire le prime, ci vogliono più introiti, così per le quote associative (è una indiretta risposta a chi nell'ultima assemblea sosteneva i pochi (ma buoni, aggiungo io!...) associati UN.I.O.N., pertanto, non potendo avere botte piena (servizi) e moglie… sobria, il paradigma è uno solo: se per diminuire le quote ci sarebbero voluti maggiori associati, il miracolo equilibristico della situazione associativa sta nel fatto che, malgrado tutto, si è riusciti a non far pesare quel poco della sottrazione di servizi di prima di cui alla maggiore disponibilità di budget, rispetto all'oggi della minore possibilità di impiego. E non è poco. Ma nessuno ne ha ravvisato, fatto salvo chi gestisce la pecunia.

Dr. Iginio S. Lentini

Direttore Responsabile

UN.I.O.N. *Magazine*

A ENZO CORREGGIA,

L'ULTIMO SALUTO AD UN CARO AMICO CHE CI HA LASCIATO.

Ho partecipato alle esequie di ieri 3 giugno 2019, il cui rito funebre ha ricevuto la sua salma, colma di tanti e tanti fiori che emanavano un profondo effluvio tutto intorno a quella stessa Chiesa che, da profondo religioso quale era, Egli frequentava spesso. Enorme la partecipazione di chi ha voluto tributargli il commiato: si pensi ad una enorme sala che non ce l'ha fatta a contenere tutti (ho contato, ma sicuramente per difetto, la presenza di oltre 500 persone, molte delle quali in piedi, contenute a malapena nei lati della cattolica parrocchia della *Natività del Gesù di Via Gallia, 162, nel quartiere San Giovanni* dove, a poca distanza, viveva con la sua famiglia, lasciando oggi la consorte ed i suoi figli ai quali aveva dedicato affetto, presenza ed assistenza, in particolare rivolta al maschio, il più piccolo. Le tre "C" che degli undici iniziali che componevano il vecchio e mai dimentico "Ispettorato" e che spiccavano per il lungo e professionale loro apporto nel Ministero, uno dopo l'altro non ci sono più: dapprima, è stato lo storico Capo, l'Ing. Paolo Cavanna mentre, l'anno scorso il Dott. Riccardo Chiesi la cui perdita si sente tuttora nei 190 organismi di verifica del Dpr 462/01 e il terzo commiato funebre è quello di oggi dell'Amico Enzo Correggia che per tanti anni resse lo stesso Ispettorato, dopo la quiescenza di Cavanna, per poi dirigere la Div. XIII, prima di essere indegnamente dislocato ad altra Divisione ministeriale. Egli era rimasto affezionato alla sua vecchia responsabilità, che incardinava il processo di gestione del suddetto 462, e non è affatto escluso che se i malanni interiori sono causa di ben più seri problemi che al fisico e alla mente ne propagano degli effetti negativi sulla salute, sono personalmente sicuro che ne abbiano costituito almeno della concausa. Che la stima e l'affetto verso Enzo si sia manifestata nella sua realtà più evidente, nulla di più dimostrabile della massiccia presenza di colleghi, dirigenti e funzionari, ovvero semplici amici di quartiere, come pure dello stesso amico Parroco che non si è stancato, durante l'orazione, di significare le sue qualità umane di cattolico frequentatore al quale non si poteva non volere affetto sincero. Gli è stato tributato un sermone arricchito da un coro che ha concorso ad allietare, per quanto possibile, la sua ultima presenza terrena e, più che le parole che dentro di me il dolore della sua perdita non immaginavo neppure permanesse così intenso, ho pensato di dedicargli ciò che di meglio sento di espressivo: l'*INFINITO* di quel Leopardi che da piccolo ho immagazzinato nella mia sensibilità di uomo. Perché? Enzo sapeva stare, da uomo importante nella sua posizione, ma umile, con sé stesso e con le cose della natura, quindi Egli aveva trovato l'infinito. Ricordo come, quando mi parlava della serenità che provava andando nella sua casa a Gaeta, l'infinito suo lato interiore che trovava pace attraverso il sapore della remissività delle cose terrene: una panca, un giardino, una mela. E la famiglia e gli amici intorno. Egli trovava ogni giorno, anche se non a… Gaeta, uno spazio/tempo in cui nutrire sensi e cuore, per accettare il suo essere, senza ostentare la sapienza delle tante tematiche affrontate nell'ambito istituzionale alle cui problematiche offriva sempre il suo costruttivo apporto. Se si osserva da vicino questa poesia, si possono trovare molte analogie nella sua profondità: del vivere, del suo senso pieno e non superficiale delle cose, della famiglia, dei colleghi che lo osteggiavano (qualcuno era presente anche in Chiesa!): ma come si fa ad avere questa faccia tosta? In un modo solo: essere mendaci e falsi, esattamente l'opposto di ciò che era Enzo. Ma tutto arriva a chi sa aspettare ed anche per costoro un *redde rationem* ci sarà! E forse allora sperimenteranno che la loro vita è stato un frammento insignificante di ben altro mosaico che si sarebbe potuto costruire con un diverso comportamento. Vorrei infine parlarvi di tutti i presenti che mi hanno avvicinato per salutarmi, alcuni dei quali non vedevo dai tempi in cui frequentavo (assiduamente) il MiSE, ma non credo sia rilevante. Così come di altri, esterni, che gravitano nel nostro settore operativo ovvero di altri ancora che vi collaborano, quali associazioni, enti, altri ministeri o come Amici, associati attuali e del passato o ex colleghi di Enzo, i quali tutti non hanno voluto mancare ad essere presenti con la loro vicinanza a Lui ed alla famiglia.

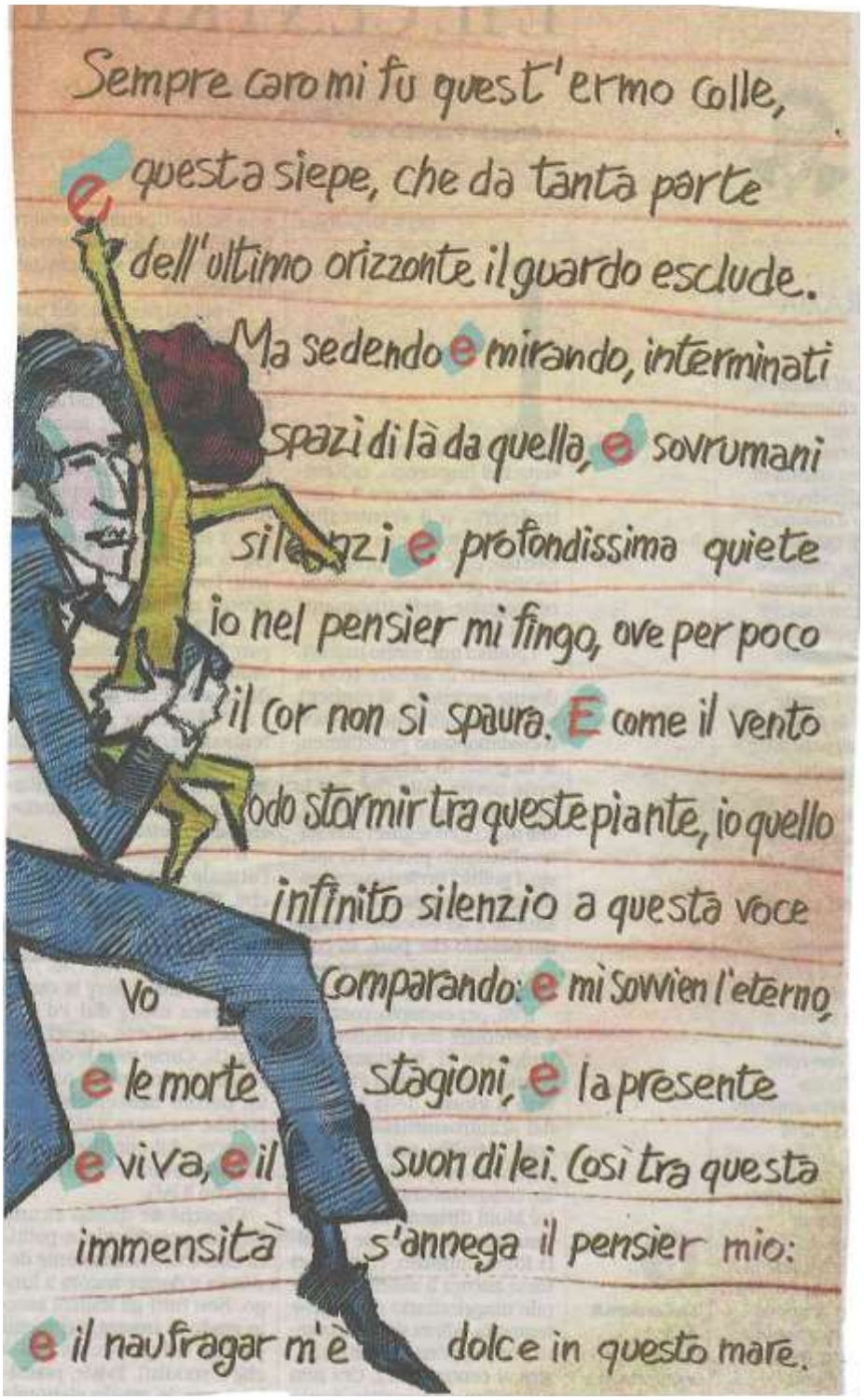
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

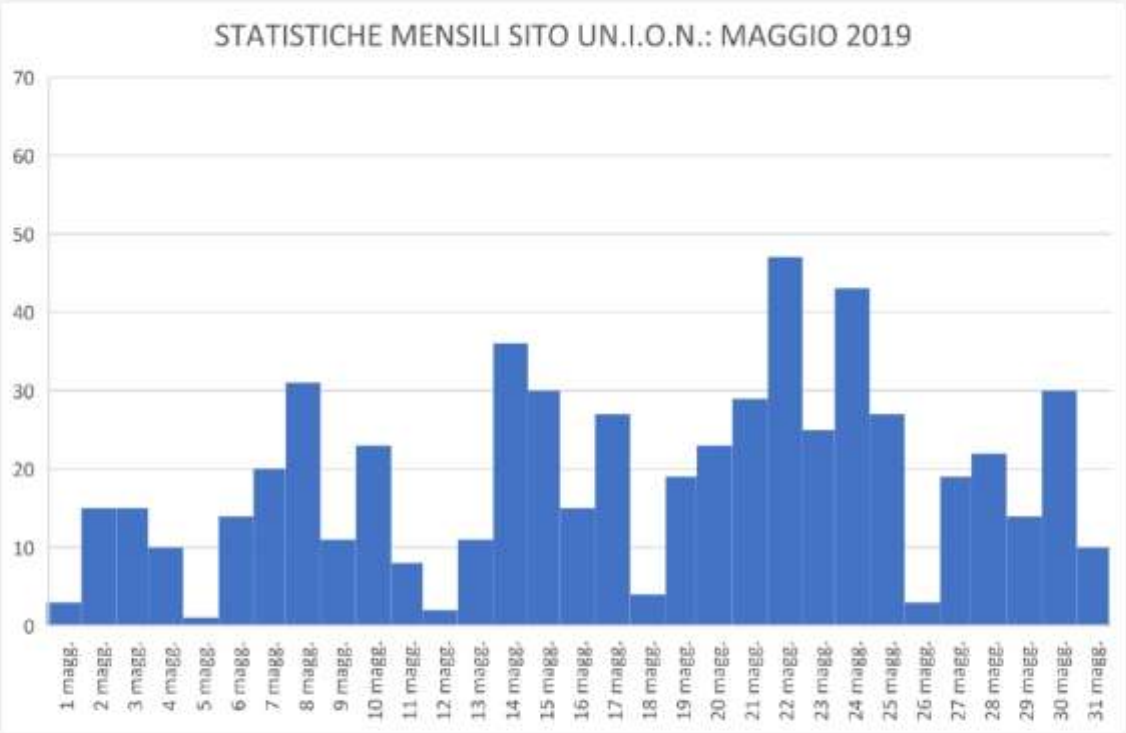

VERBALE WORKSHOP UN.I.O.N.

30 MAGGIO 2019
HOTEL VILLA EUR, ROMA

Dopo la registrazione dei partecipanti e la consegna delle cartelline, alle ore 10:30 circa prende avvio il Workshop UN.I.O.N.
Il Presidente saluta tutti i presenti e prima di procedere con la relazione informativa sull'attività UN.I.O.N., propedeutica ai fini della conoscenza, soprattutto verso i due nuovi docenti dei corsi di formazione che proprio oggi prendono contatto diretto con l'associazione, è costernato di comunicare che l'Ing. Ahmad, Presidente della Commissione DM 11.4.11. MLPS, non prenderà parte alla riunione. Va detto, in proposito, che secondo la prassi istituzionale della Direzione Generale presieduta dal Dr. De Camillis, dal quale il suddetto dipende anche in relazione alla sua partecipazione a riunioni esterne, invero tribolata tuttora, malgrado un chiarimento avuto neppure un anno fa direttamente – de visu – con il suddetto D.G. Divisione III, tale assenso ne prevede di una apposita autorizzazione. Peraltro, l'l'Ing. Ahmad avrebbe dovuto svolgere oggi un intervento non secondario, in quanto atteso dai SSAA alle verifiche degli apparecchi di sollevamento. La historia di questa inattesa defezione parte dalla formale richiesta inviata al Dr. De Camillis con largo anticipo (lettera del 19/04/2019) e malgrado le non poche telefonate alla sua segreteria, corroborate da diverse email di sollecito e dall'impossibilità di potergli parlare, in quanto impegnato su vari fronti dicasteriali, solo il giorno precedente questa riunione la nostra segreteria riceve una comunicazione scritta con la quale viene informata che proprio il 30 maggio l'Ing. Ahmad sarebbe stato impegnato in un altro evento istituzionale.
Il Presidente manifesta il suo dispiacere per il mancato contributo agli associati da parte di un Ministero la cui magna pars istituzionale impersonata dal De Camillis dovrebbe agevolare i contatti con l'associazione di categoria dei suddetti. È di tutta evidenza dimostrato come l'assenza del Funzionario – che aveva agli inizi della richiesta assicurato la sua disponibilità purché con il "benestare" del suo superiore – sia censurabile sia nel metodo che nel merito di quella palese, quanto immotivata, indiscutibilità decisionale di mancata autorizzazione al Workshop UN.I.O.N. Il Presidente annuncia quindi che farà seguire le sue osservazioni, indirizzando al MLPS aperte rimostranze e richiedendo sin d'ora altra risposta nel merito della presenza ad altre due manifestazioni esterne: GIS Expo e Fiera del Levante-MECSPE.
Il Presidente annuncia anche l'assenza dell'Ing. Giovanni Varisco, docente UN.I.O.N., a causa di un virus che gli ha impedito di raggiungere Roma.
Si procede quindi con la lettura della "relazione sull'attività UN.I.O.N. e cenni sul primo semestre 2019" e con la presentazione dei due nuovi docenti UN.I.O.N.: il Dr. Daniele Salini e l'Ing. Angelo Barberio. Il Presidente dà loro il cordiale benvenuto nell'associazione, preannunciando i loro interventi nel prosieguo dei lavori.
A seguire, prende la parola l'Ing. Mario Alvino, consulente istituzionale UN.I.O.N., il quale espone quella che avrebbe dovuto essere la relazione dell'Ing. Ahmad riguardante "l'attività di controllo operativo-funzionale della Commissione: informazioni e chiarimenti".
L'Ing. Alvino procede poi con il suo intervento riguardante "gli apparecchi di sollevamento e la proposta di revisione dell'attuale DM 11.4.11". Sul piano della revisione si parla della necessità di adeguamento di alcune schede tecniche (es. macchine raccoglifrutta). Si parla anche della necessità di introdurre una procedura più realistica per la regolarizzazione delle attrezzature di lavoro mai denunciate o sottoposte a verifica

periodica, della necessità di revisione delle disposizioni relative alla effettuazione di verifiche approfondite e dei criteri di riconoscimento e/o mantenimento delle qualificazioni dei verificatori.
Intorno alle ore 12:00 prende la parola il Sig. Nicolosi, C.A. Broker, che affronta l'argomento "oltre i rischi professionali obbligatori occorre misurare il livello delle coperture aziendali", incentrato sull'importanza per le aziende di predisporre piani assicurativi che tengano conto di eventuali rischi e costi da sostenere nel caso di processi penali.
L'intervento successivo è quello del Dr. Salini sui "processi di un Organismo di Certificazione per la conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17020 e 17065". Il docente sottolinea l'importanza di creare un processo partecipativo tra operatori del settore, mercato e istituzioni, evidenziando la necessità di creare fiducia nei consumatori, cosa che si potrebbe creare attraverso alcuni fattori: efficienza degli organismi di certificazione, tutela dei produttori, tecnica (enti di ricerca) e aspetto normativo.
L'ultimo intervento è quello dell'Ing. Barberio: "Le verifiche di DPR 462/01 e i pericoli dell'eccessiva quantità delle norme di riferimento", che si concentra infatti sulla necessità di semplificare il processo di elaborazione delle norme per renderle più efficaci, più fruibili e quindi applicabili. Continua spiegando quelli che potrebbero essere i rischi di una eccessiva quantità di norme di riferimento, lamentando anche la poca cura nella preparazione dei testi normativi a causa della ristrettezza dei tempi. Quindi sottolinea la necessità di evitare revisioni troppo frequenti e senza fine.
Alle ore 13:30 il Workshop volge al termine e il presidente, dopo aver ringraziato gli associati presenti e gli ospiti per la loro partecipazione, invita tutti i presenti a dirigersi in sala pranzo dove si svolgerà la colazione di lavoro.

Il presente documento è stato redatto dalla segreteria (S. Fiarè), quindi definitivamente finalizzato dalla stesura del Presidente il giorno 10.06.2019

WORKSHOP UN.I.O.N., 30 MAGGIO 2019

HOTEL VILLA EUR ROMA

Presidente UN.I.O.N., Dr. Iginio S. Lentini

Sig. Angelo Nicolosi, C.A. Broker

Ing. Mario Alvino, consulente istituzionale UN.I.O.N.

Ing. Angelo Barberio, docente UN.I.O.N.

Dott. Daniele Salini, docente UN.I.O.N.

VERBALE 41ª ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA DEI SOCI UN.I.O.N.
31 MAGGIO 2019
HOTEL VILLA EUR, ROMA

Dopo la registrazione dei partecipanti e la consegna della documentazione, alle ore 10:30 circa prende avvio la 41ª Assemblea Ordinaria dei soci UN.I.O.N.
Il Presidente UN.I.O.N. saluta tutti i presenti e dà inizio alla riunione, preliminarmente chiedendo all'assemblea di indicare, come da Statuto, la nomina del presidente dell'Assemblea e di segretario della stessa, decidendo rispettivamente per l'Ing. Sergio Sciancalepore e l'Ing. Giuseppe D'Introno.
Egli apre l'assemblea, presentando, così come ne prescrive lo Statuto in relazione agli adempimenti propri del presidente:

- il consuntivo dell'attività svolta nell'anno 2018 di cui al p. 6.2 lett. b) dello Statuto, indicato testualmente quale *esame della relazione sullo stato di attuazione del programma operativo dell'anno precedente*, soffermandosi su alcuni chiarimenti e cenni sull'attività dei primi mesi del 2019 per la quale, con riferimento ai corsi di formazione, intende riproporre nel 2° semestre quello, in particolare, di cui alla norma 17020, sia per successo della 1ª edizione (35 pp.), sia per esaudire la presumibile richiesta stessa da parte degli accreditandi di DPR 462/01, accennando infine all'operatività prettamente istituzionale;
- Quanto della lett. c) p. 6.2 dello Statuto, il presidente, nulla aggiungendo al *bilancio preventivo ed al programma operativo del 2019.* in quanto già presentati ed approvati, come da Statuto, nell'ultima assemblea del 2018, tuttavia, avendo predisposto una sintesi dell'attività di questi cinque mesi 2019, ne dà specifica lettura;
- Successivamente, sempre ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea, dà lettura del *bilancio consuntivo* di cui alla lettera a) dello stesso, p. 6.2, previamente esaminato, predisposto ed unito all'apposita relazione del Revisore dei Conti, Dr. Martufi, oggi assente in quanto impegnato in altra sua riunione.

Chiede infine se qualcuno ha domande da formulare in relazione ai tre suddetti punti, prima di procedere come da programma, quindi, non essendoci nessun intervento, ne significa della formale approvazione da parte dell'Assemblea, invitando tutti alla prevista pausa delle ore11.30 di cui al coffee break.

Dopo la pausa, i lavori proseguono con gli interventi dei coordinatori dei GdL UN.I.O.N.
La prima a prendere la parola è l'Ing. Ilaria Frighi, coordinatore del GdL ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, la quale parla dell'attività svolta dal gruppo di lavoro nell'anno 2018 e nei primi mesi del 2019 e ricorda che, fino a tutto il 2018, il gruppo è stato coordinato dalla Rag. Patrizia Scotellaro.
L'Ing. Frighi continua illustrando quelli che sono stati gli obiettivi del gruppo del 2018: in particolare viene commentata la scheda di applicazione della norma 10411 relativa alle modifiche eseguite su impianti ascensori esistenti. Vengono anticipati anche gli obiettivi che il gruppo si è posto per l'anno 2019: estendere le verifiche periodiche a impianti installati ai sensi della norma 81-20; verifiche periodiche delle piattaforme ai sensi della Direttiva 2006/42/CE; aggiornamento delle linee guida già in essere.
Il coordinatore conclude dicendo che il gruppo è a disposizione dei soci per trattare qualsiasi argomento vogliano approfondire.
Successivamente prende la parola l'Ing. Sergio Sciancalepore, coordinatore del GdL 462/01 UN.I.O.N., illustrando l'operato del GdL 462/01 nell'anno in corso. Evidenzia le difficoltà nel coordinamento del gruppo a causa della mancanza di contributi e di interesse da parte dei soci. Si sofferma poi sulla nuova guida CEI-014 evidenziando la necessità di interagire con gli stakeholder in quanto, qualora la guida dovesse essere approvata, alcune operatività dell'attività di verifica potrebbero risultare gravose. Parla poi della discussione in corso circa l'istituzione di un tariffario per le verifiche, manifestando la sua posizione contraria in merito, ma indicando la possibilità di stabilire una tariffa oraria minima.
All'intervento dell'Ing. Sciancalepore è seguita una precisazione del presidente in ordine al "tariffario" di

cui propugna la comunque adozione, rimanendo pertanto in attesa della sua formulazione ai fini di una nota ufficiale dell'associazione indirizzata al Dr. Savini, Dirigente ad interim della Divisione XIII Normativa Tecnica, ma rilevante, anche, della sua posizione in ambito dell'ufficio legislativo del Ministero stesso. Inoltre, in ordine all'intervento del Coordinatore, sono seguite altre domande e risposte, in particolare riguardo la Circolare INAIL sulla denuncia afferente ai servizi di certificazione e ispezione di impianti ed apparecchi da richiedere online, utilizzando l'applicativo CIVA, per la quale, per alcuni aspetti non proprio chiari a monte, è presumibile attendersi altre attivazioni dell'Associazione.
Alle ore 12:35 circa, interviene la dottoressa Danzi, Vicedirettore FINCO, che evidenzia quelle che sono le criticità e gli sviluppi all'interno dell'ente unico di accreditamento: ha spiegato che ACCREDIA sta lavorando ad una più precisa definizione delle procedure per l'individuazione degli esperti da inserire in un nuovo settore di accreditamento, come chiesto da EA, e che può accreditare i produttori dei materiali di riferimento. Ha spiegato inoltre che il GdL ACCREDIA che segue i bandi pubblici, dopo aver redatto delle linee guida, ha deciso di renderle più fruibili per le pubbliche amministrazioni rendendo più interattive alcune parti del sito; l'ente di accreditamento ha deciso altresì di istituire uno sportello per fare in modo che gli organismi possano segnalare le non conformità presenti nei bandi (l'accesso al sito è al momento limitato ai soci ACCREDIA). La dottoressa Danzi ha proseguito parlando del nuovo accordo firmato da ACCREDIA e ITACA per la formazione delle stazioni appaltanti regionali.
Ha parlato poi del protocollo UNI-FINCO per la visualizzazione delle Norme che prevede un nuovo pacchetto a prezzi molto convenienti per gli associati.
La dott.ssa Danzi conclude illustrando i punti più significativi del DL c.d. "sblocca cantieri", che dovrà essere convertito in legge entro il 17 giugno prossimo.
Il presidente, ringraziando la Dr.ssa Danzi per la sempre gradita e produttiva partecipazione, dichiara conclusa la 41ª assemblea ordinaria nazionale, rimandando a dopo la colazione di lavoro l'inizio della procedura di prosecuzione della "ordinaria" in modalità elettiva di cui alla 10ª edizione.

Ore 13:30, colazione di lavoro

10ª Assemblea elettiva UN.I.O.N.
Dopo la pausa pranzo, alla ripresa dei lavori, il Presidente comunica con immenso dolore la scomparsa dell'ingegner Vincenzo Correggia. Viene quindi osservato un minuto di silenzio in sala. La segreteria, attraverso Stefania Fiarè, si incaricherà di far pervenire alla famiglia l'omaggio floreale di UN.I.O.N.: il minimo che in questa circostanza (i funerali sono stati già programmati per lunedì 3 giugno e sarà presente il presidente) si potesse fare.
Successivamente si procede con le votazioni.
Il Presidente chiama i componenti del Collegio dei Probiviri, gli Ingg. Riccardo Manzoni, Giuseppe Murgolo e Mario Alvino (era assente l'Ing. A. Venezia) ad eseguire le opportune verifiche preliminari alle operazioni di voto (controllo degli Organismi rappresentanti, controllo delle deleghe), in qualità di CCE UN.I.O.N.-Comitato Controllo Elezioni.
Si procede dapprima – a cura del Presidente – con l'assegnazione delle cariche o la conferma delle stesse, relative a quelle di voto palese, pertanto:

- **Delegato UN.I.O.N. a Bruxelles**: viene confermato per alzata di mano l'Ing. Pasquale Gentile (A&C Srl).
- **Coordinatore GdL DPR 462/01**: viene confermato per alzata di mano l'attuale coordinatore Ing. Sergio Sciancalepore (ECC Srl); viene confermato anche il vicecoordinatore, Ing. Pasquale Gentile.
- **Coordinatore GdL Ex DPR 162/99**: viene confermato per alzata di mano l'attuale coordinatore Ing. Ilaria Frighi (ICEPI SpA); viene confermato anche il vicecoordinatore, Rag. Patrizia Scotellaro (Sicapt Srl).
- **Coordinatore GdL DM 11.4.11.art 71**: viene eletto per alzata di mano l'Ing. Mario Alvino, consulente istituzionale UN.I.O.N., e viene confermato il vicecoordinatore, Ing. Achille Cester (VAI Srl).

- **Commissione UNI Ascensori**: viene confermato, con riserva, per alzata di mano l'Ing. Luigi Cucchiararo (Ocert Srl).
- **Collegio dei Probiviri**: vengono confermati per alzata di mano gli Ingg. Antonio Venezia (Ocert Srl), presidente e Giuseppe Murgolo (S.I.C. Srl) e Riccardo Manzoni (Verigo Srl), membri;
- **Comitato dei Saggi**: sono stati eletti l'Ing. Achille Cester, l'Ing. Guido Torretta (Boreas Srl) e la Rag. Patrizia Scotellaro.
- **Comitati CEI**: vengono confermati l'Ing. Sergio Sciancalepore per i comitati SC031J e CT099/28; l'Ing. Pasquale Gentile per il CT081; l'Ing. Pietro Severgnini (Verigo Srl) per il CT064. Riguardo il CT316, per cui era stato designato l'Ing. Eligio Quaranta, si parla del possibile inserimento in un altro comitato, non essendo l'attuale in linea con le prerogative che riflettono l'operatività specifica di cui ai tre prodotti/servizi UN.I.O.N. Il Presidente comunque provvederà a scrivere alla Ocert da cui dipende l'Ing. Quaranta.

Si passa, infine, alle votazioni segrete del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione.
L'ing. Alvino provvede alla distribuzione delle schede di votazione del Presidente, di colore rosso, e del Consiglio Direttivo, di colore verde.
Viene eliminata una delega in capo al Presidente in quanto, avendone ricevute 4 dagli associati non presenti, garantisce quanto lo Statuto stabilisce: cioè un massimo di TRE.
A seguito del controllo CCE, il numero totale degli Organismi votanti, deleghe comprese, risulta essere di 18.

Si prosegue quindi con le votazioni e dei risultati finali per il **Consiglio Direttivo**
- Sig.ra **Loreta Dall'Alda** (IES Srl): 15 voti;
- Ing. **Sergio Sciancalepore**: 13 voti;
- Ing. **Ilaria Frighi**: 12 voti;
- Rag. **Patrizia Scotellaro**: 12 voti;
- Ing. **Giuseppe D'Introno** (EMQ-DIN Srl): 10 voti;
- Ing. **Giorgia Feneri** (S.I.C. Srl): 10 voti.

Considerata la parità di voti fra l'Ing. D'Introno e l'Ing. Feneri, si procede per sorteggio il cui esito assegna all'Ing. Feneri la carica di consigliere. L'Ing. D'Introno diviene automaticamente il supplente.

Dopo il Consiglio Direttivo, si vota per il **Presidente**: viene confermato il **Dr. Lentini** con 17 voti. Risulta una scheda bianca.

Per ultimo, si provvede a rivedere la composizione del Comitato dei Saggi e, dal momento che la Rag. Scotellaro risulta essere stata confermata quale membro del Direttivo UN.I.O.N. e tale carica inibisce il criterio di imparzialità delle decisioni di tale Comitato, si provvede a sostituire la Scotellaro con l'Ing. Gentile che viene pertanto nominato come terzo componente del Comitato dei Saggi composto quindi da: Ing. Achille Cester, Ing. Guido Torretta, Ing. Pasquale Gentile.

Dopo le foto di rito, intorno alle ore 16.00, il Presidente congeda tutti i presenti e dichiara chiusi i lavori assembleari.

Il presente documento, inizialmente verbalizzato dal Segretario dell'Assemblea, è stato completato dalla segreteria (S. Fiarè), quindi definitivamente finalizzato dalla stesura del Presidente il giorno 08.06.2019

ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA
UN.I.O.N., 31 MAGGIO 2019
HOTEL VILLA EUR ROMA

Presidente UN.I.O.N., Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N., Dr. Iginio S. Lentini

Dott.ssa Anna Danzi, Vicedirettore FINCO

CCE, Comitato Controllo Elezioni:

Ing. Mario Alvino, Ing. Giuseppe Murgolo,

Ing. Riccardo Manzoni

Ing. Giorgia Feneri, nuovo membro CD UN.I.O.N.

CD UN.I.O.N.
Ing. Sergio Sciancalepore, Sig.ra Loreta Dall'Alda,
Presidente UN.I.O.N., Ing. Ilaria Frighi

ATTIVITÀ MENSILE

- **Aggiornamento organigramma UN.I.O.N.**
- **Aggiornamento comitati CEI**
- **Partecipazione 43° NB-Lift Bruxelles, 18-19 giugno 2019**
- **Pianificazione riunione GdL 462/01**
- **Pianificazione corso di formazione "Aggiornamento normativo apparecchi di sollevamento, persone, materiali e attrezzature intercambiabili. Lavori normativi delle machine di sollevamento"**
- **Lettera UN.I.O.N. al MiSE, Segretario Generale-Dott. Salvatore Barca**
- **Lettera UN.I.O.N. al MLPS-Dott. de Camillis**
- **Pianificazione Convegno UN.I.O.N. in occasione del GIS EXPO 2019**
- **Pianificazione Convegno UN.I.O.N. in occasione di MECSPE Bari 2019**

SAVE THE DATE

- **Corso di formazione "Aggiornamento normativo apparecchi di sollevamento, persone, materiali e attrezzature intercambiabili. Lavori normativi delle machine di sollevamento", 16-17 settembre 2019 Milano**

- **GIS Expo, 3-5 ottobre 2019 Piacenza**

- **GIS Expo, Convegno UN.I.O.N., 4 ottobre 2019 Piacenza**

- **Iterlift 2019: 15-18 ottobre 2019 Messe Augsburg, Germania**

- **Mecspe 2019: 28-30 novembre 2019 Bari**

- **Mecspe 2019, Convegno UN.I.O.N., 29 novembre 2019 Bari**

- **Decreto crescita - Nuova Legge "Sabatini"** **pag. 21**

- **Lettera UN.I.O.N. al MiSE: Installazione ascensori in deroga (DPR 162/99, art. 17 bis)** **pag. 22**

- **Lettera UN.I.O.N. al MLPS: DM 11.4.11 Art. 71 − UN.I.O.N. Associazione di categoria e**

  rapporti disfunzionali con il MLPS

  pag. 29

Da: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 12:11
A: Segreteria UN.I.O.N <info@uni-on.it>; Monica Compagno <monica.compagno@incsa.it>
Cc: magazine <magazine@uni-on.it>
Oggetto: Decreto crescita - Nuova Legge "Sabatini"

A tutti gli iscritti – LL.SS

Con riferimento a quesiti posti da alcuni Organismi associati, precisiamo che l'art. 20 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("decreto Crescita") ha **innalzato da 2 a 4 milioni di euro l'importo massimo dei finanziamenti complessivamente concedibili alla singola impresa, agevolabili ai sensi della "Nuova Sabatini"**.

Le imprese possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il modulo disponibile nella sezione "Presentazione domande" pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal MISE anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

Per le domande di finanziamento fino a € 100.000 sarà possibile ottenere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, mentre per finanziamenti di importo superiore rimane operativa la precedente modalità di erogazione del contributo in quote annuali.

Si ricorda che **l'agevolazione consiste in un contributo del 2,75% (3,575% per investimenti in tecnologie "Industria 4.0**") annuo su finanziamento o leasing per l'acquisto o l'acquisizione di beni strumentali nuovi di fabbrica da parte delle piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Via M.Peroglio,15 00144 Roma

Tel: 06-87694103 (segreteria)

Fax: 06-81151699 (segreteria)

Mobile: 335-1004161 (segreteria)

Le informazioni contenute in questa e-mail ed i suoi allegati sono segrete, riservate e destinate unicamente alla persona o ditta sopra indicate. E' espressamente proibito leggere, copiare, utilizzare o comunque diffondere il contenuto di questa e-mail ed i suoi allegati senza autorizzazione. Se questa comunicazione è pervenuta per errore, si prega eliminarla e/o informare il mittente.
Informiamo che nella predisposizione e prima dell'invio dell'allegato sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso decliniamo ogni responsabilità in merito alla trasmissione delle e-mail.

Roma, 13/06/2019
Prot. 08/2019

Lettera inoltrata via PEC:
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Segretario Generale
Via Molise, 2
00187 Roma

Oggetto: Installazione di ascensori in deroga (D.P.R. 162/99, art. 17bis).

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Con lettera inviata via PEC in data 31 maggio 2017 a codesto Ministero, D.G. MCCVNT-Div. XIII, l'Associazione da me rappresentata rileva che:

- l'art. 17 bis del DPR 162/99, nel testo introdotto dal DPR n. 8/2015, detta la procedura per concludere l'accordo preventivo in deroga di cui al punto 2.2 dell'Allegato I al Regolamento, relativamente ai casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina; la documentazione necessaria per addivenire al predetto accordo preventivo, è indicata nel D.M. di codesto Ministero del 19 marzo 2015;
- in concreto, l'organismo di ispezione può riscontrare, generalmente in sede di verifica periodica eseguita ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99, l'avvenuta installazione di ascensori dotati di spazi o volumi di rifugio ridotti in corrispondenza delle posizioni estreme della cabina, come pure la presa di dispositivi collocati al di sotto e al di sopra della stessa, onde assicurare i volumi di sicurezza in fossa e testata, ma senza che il titolare dell'impianto sia in grado di fornire prova documentale di autorizzazione ministeriale in deroga, rilasciata antecedentemente alla citata modifica normativa del 2015.

Al riguardo, con la predetta missiva si chiedeva che il MiSE volesse fissare una procedura uniforme per i casi sopra indicati.

La nostra segnalazione riceveva puntuale riscontro con nota del 13 giugno 2017 a firma dell'allora Dirigente Ing. Correggia, secondo cui, per le installazioni avvenute *senza accordo preventivo antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 8/2015, ma successivamente all'entrata in vigore del DPR 162/99 e comunque fornite di certificazione CE,* l'accordo preventivo poteva considerarsi soddisfatto quando:

1. sia accertata la effettiva necessità dell'installazione dell'impianto avente spazi liberi o volumi di rifugio ridotti;
2. sul manuale d'uso e manutenzione siano riportate le informazioni circa l'azionamento del dispositivo che permette di poter accedere al tetto cabina in sicurezza;
3. un Organismo Notificato, ai sensi della Direttiva UE 2014/33, attesti l'avvenuto adempimento delle precedenti due fasi;
4. l'installatore invia al MiSE D.G. M.C.C.V.N.T.-Div. XIII, una comunicazione recante l'elenco degli esemplari del prodotto installato, nonché l'attestazione rilasciata dall'Organismo Notificato;
5. all'avvenuta presa d'atto da parte del Ministero, l'installatore allegherà copia della nota al libretto dell'impianto oggetto dell'intervento.

Orbene, recentemente l'UN.I.O.N. è venuta a conoscenza della nota ministeriale del 6 maggio 2019 (reg.uff.0099571), a firma del Dirigente *ad interim* Dott. Giovanni Savini, con cui veniva comunicato che "*non si ritiene di poter confermare la posizione espressa nella suddetta nota (quella in data 13 giugno 2017 di cui sopra), in quanto le indicazioni in essa riportate dovrebbero essere contenute in una specifica previsione normativa. A tal fine l'Ufficio si è già attivato, sollecitando l'Ufficio Legislativo al fine di pervenire alle occorrenti modifiche del DPR 162/99 e s.m.i.*".

In merito a tale nuova presa di posizione del MiSE, si ritiene di osservare quanto segue:

- la fattispecie sembra rientrare nei poteri normativi del Ministero, specie ove si consideri che si tratterebbe di applicare alla stessa la disposizione già presente nell'attuale testo del DPR 162/99, in particolare l'art. 17 bis, comma 1, lettera a), il cui dettato è chiaramente preso come riferimento dalla citata nota ministeriale del 13 giugno 2017;
- pertanto, avendo il MiSE emesso a suo tempo, in applicazione del DPR 8/2015, il D.M. 19 marzo 2015 che stabiliva la documentazione da presentare all'Organismo Notificato ai fini di quanto previsto dall'art. 17 bis del DPR 162/99, esso potrebbe integrare tale provvedimento con le opportune disposizioni concernenti il caso di impianti installati prima dell'introduzione dell'art. 17 bis e privi dell'autorizzazione in deroga;
- in ogni caso, quand'anche la tesi qui espressa non fosse condivisa e si ritenesse comunque, da parte di codesta Amministrazione, di attendere l'intervento del legislatore nazionale ai fini di una modifica del DPR 162/99, sembra di poter dire che la soluzione migliore, sul piano giuridico, consista nel continuare ad applicare, nelle more e quale disciplina transitoria, la soluzione adottata dal precedente Dirigente con la nota del 13 giugno 2017 e sulla base della quale hanno potuto essere regolarmente eseguite, finora, centinaia di verifiche;
- infatti, quand'anche la linea espressa con tale nota non fosse oggi più bene accetta dal MiSE, si converrà sul fatto che, disattenderla senza che prima sia intervenuta la richiesta modifica normativa, significa lasciare l'ipotesi da essa regolamentata senza una specifica disciplina di riferimento, con evidenti incertezze sia per gli Organismi Notificati che per l'utenza;
- a maggior ragione, il provvisorio mantenimento in vigore della procedura delineata con nota del 13 giugno 2017 sarebbe opportuno, ove – come pare evincersi dal testo della missiva del 6 maggio 2019 – la mancata conferma della posizione espressa con la nota del 2017 non derivi dal contenuto della stessa, ma dal fatto che le indicazioni da essa riportate dovrebbero trovare appropriata sede in una specifica disposizione normativa, che potrebbe anche confermarle nella sostanza;
- laddove, invece, non si ritenesse di consentire neppure provvisoriamente, agli operatori del settore, di fare riferimento alla predetta nota del 13 giugno 2017, sarebbe opportuno che codesta Amministrazione, sempre in attesa della nuova definitiva regolamentazione, esprimesse delle nuove indicazioni che sostituissero *con efficacia immediata le precedenti*;
- deve aggiungersi che del nuovo orientamento ministeriale di cui alla missiva del 6 maggio scorso, non risulta sia stata data idonea comunicazione alle Associazioni di categoria, non essendone ad esempio

stata ufficialmente informata la UN.I.O.N., la quale ne veniva a conoscenza soltanto attraverso l'ANACAM a cui il sottoscritto si era direttamente rivolto al fine di conoscere "l'esistenza di novità in fatto di deroghe", dopo esserne stato informato dalla coordinatrice UN.I.O.N. GdL DPR 162/99. Sul piano concreto, ciò comporta che molti Organismi stanno, con ogni probabilità, ancora applicando la precedente procedura indicata dal Ministero il 13/06/2017, cioè l'unica da essi conosciuta e autorizzata.

Per le ragioni sopra rappresentate, si invita il Ministero in indirizzo a voler mantenere in vigore quanto disposto con la precedente, più volte richiamata, nota del 13 giugno 2017 *o a comunicare quanto prima possibile le nuove linee procedurali che la sostituiscano*, fintanto che da parte dello stesso MiSE, o del legislatore nazionale, non sia intervenuta una nuova disciplina. In ogni caso, quale che sia la soluzione che codesta Amministrazione riterrà di adottare, si chiede che di essa venga data la più ampia comunicazione alle associazioni di categoria e a tutti i soggetti interessati, nei quali in primis rientra, evidentemente, Accredia.

In attesa di cortese riscontro, si precisa a tal proposito l'invio p.c. allo stesso Dirigente ad interim della Div. XIII Normativa Tecnica, Dott. G. Savini.

Confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente il prosieguo di detta problematica, porgo

Distinti saluti.

UN.I.O.N. *Il Presidente*

Dr. Iginio Salvatore Lentini

Si allegano i seguenti documenti:

1. lettera UN.I.O.N. del 31 maggio 2017 inviata al MiSE, D.G. MCCVNT-Div. XIII;
2. nota del 13 giugno 2017 a firma dell'allora Dirigente Ing. Correggia;
3. nota ministeriale del 6 maggio 2019 a firma del Dirigente ad interim Dott. G. Savini.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

Unione Italiana Organismi Abilitati

Unione Italiana
Organismi Notificati e Abilitati

CCCD
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 31. 05. 2017

Prot.18/2017

Spett.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Mercato, Concorrenza,

Consumatori, Vigilanza, Normativa Tecnica

Div. XIII- Dirigente Ing. V. CORREGGIA

Via Sallustiana, 53

00187 ROMA

PEC: dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it

E per conoscenza:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Mercato, Concorrenza,

Consumatori, Vigilanza, Normativa Tecnica

Div. VII Dirigente Dott. E. ROSSILLO

Via Sallustiana, 53

00187 ROMA

PEC: dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it

Oggetto: Installazione di ascensori in deroga (D.P.R. 162/99, Allegato I, punto 2.2.).

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, sottopongo quanto segue all'attenzione di codesto Ministero, Div. XIII e p.c. Div. VII:

- L'art. 17 bis del D.P.R. 162/99, nel testo introdotto dal D.P.R. 8/2015, detta la procedura per concludere l'accordo preventivo in deroga di cui al punto 2.2.dell'Allegato I al Regolamento, *relativamente ai casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi*

di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina; la documentazione necessaria per addivenire al predetto accordo preventivo, è indicata nel D.M. di codesto Ministero del 19 marzo 2015;

- in concreto l'Organismo di ispezione può riscontare, generalmente in sede di verifica periodica eseguita ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 162/99, l'avvenuta installazione di ascensori dotati di spazi o volumi di rifugio ridotti in corrispondenza delle posizioni estreme della cabina, *come pure la presenza di dispositivi collocati al di sotto e al di sopra della stessa, onde assicurare i volumi di sicurezza in fossa e testata,* ***ma senza che il titolare dell'impianto sia in grado di fornire prova documentale di autorizzazione ministeriale in deroga, rilasciata antecedentemente alla citata modifica normativa del 2015.***

Pertanto, si chiede che codesto Ministero *voglia fissare una procedura uniforme per i casi sopra segnalati, eventualmente ritenendo applicabile l'iter che appresso si propone:*

1. *l'installatore dell'ascensore integra il manuale d'uso e manutenzione, descrivendo procedure di attivazione e funzionamento dei dispositivi deputati alla creazione di spazi di rifugio, curando che esso sia disponibile presso tutti gli impianti installati;*
2. *il proprietario dell'impianto o l'installatore a ciò appositamente delegato, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico Direz. Gen. Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza, Normativa Tecnica -Div. XIII Normativa Tecnica e per eventuale conoscenza anche alla Div. VII-Sicurezza e Conformità dei Prodotti, a mezzo Pec, il verbale di verifica straordinaria ex art.14 del D.P.R. 162/99, eseguito da un organismo a ciò legalmente autorizzato;*
3. *il proprietario dell'impianto o l'installatore come sopra delegato, allega alla documentazione tecnica dell'impianto copia della presa d'atto ministeriale della procedura eseguita.*

Resto in attesa di Vostro cortese riscontro in merito alla proposta sopra articolata, confermando la disponibilità della scrivente Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica.

Con i migliori saluti.

UN.I.O.N. *Il Presidente*
Dott. *Iginio S. Lentini*

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0222796.13-06-2017

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIII – Normativa Tecnica Sicurezza e Conformità Prodotti

All' Associazione UN.I.ON.

Inviata via pec: unionitalia@legalmail.it

Oggetto: impianti di ascensori privi dell'autorizzazione di cui all'art. 17-bis del DPR 162/99 e sue successive integrazioni.-

Si fa riferimento alla nota prot. 70 del 25 maggio del 2017 con la quale codesta Associazione ha prospettato la possibilità che alcuni impianti di ascensore, installati antecedentemente la data di entrata in vigore del dpr 8/2015, possano essere stati installati privi dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, ma che in ogni caso sono provvisti di certificazione di conformità CE atta a dimostrare la loro sicurezza stante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva stessa.
La fattispecie presentata da codesta Associazione riveste una problematica generalizia, non direttamente inquadrabile in quella che viene definita "sorveglianza del mercato" ma che con la stessa si identifica e la complementa a livello nazionale (Capo II del dpr 162/99 e sue successive modifiche ed integrazioni).
Tanto premesso, considerato che la problematica, come ricordata da codesta Associazione, ha avuto soluzione nazionale certa solo a partire dall'entrata in vigore del dpr 8/2015, per tutte quelle installazioni che sono avvenute senza l'accordo preventivo antecedentemente all'entrata in vigore del dpr 8/2015 e successivamente all'entrata in vigore del dpr 162/99 e, comunque fornite di certificazione CE, può considerarsi soddisfatto l'avvenuto accordo preventivo quando:

1) Sia accertata la effettiva necessità dell'installazione di impianto avente spazi liberi o volumi di rifugio ridotti;
2) Sul manuale d'uso e manutenzione siano riportate le informazioni circa l'azionamento del dispositivo che permette di poter accedere al tetto cabina in sicurezza;
3) Un organismo notificato, ai sensi della direttiva (UE) 2014/33, attesti l'avvenuto adempimento delle precedenti due fasi;
4) L'installatore invia al Ministero per lo sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIII, una comunicazione recante l'elenco degli esemplari del prodotto installato nonché l'attestazione rilasciata dall'Organismo notificato;
5) All'avvenuta presa d'atto da parte del Ministero l'installatore allegherà copia della nota al Libretto dell'impianto oggetto dell'intervento.

IL DIRIGENTE
(*ing. Vincenzo Correggia*)
VINCENZO CORREGGIA
Firmato digitalmente il:
13 giu 2017 19:06

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5430 – port. +39 328 0298728
e-mail vincenzo.correggia@mise.gov.it
dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0099571.06-05-2019

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIII – Normativa Tecnica

Spett.li [redacted]

e p.c.

ASSOCIAZIONE ANACAM
anacam@pec.anacam.it

OGGETTO: Richiesta procedura per ascensori con spazi ridotti

In riferimento alla Vs. comunicazione pervenuta tramite pec e acquisita con protocollo 86583 del 18/04/2019 con la quale si chiedevano delucidazioni in merito all'applicazione della nota inviata all'Associazione ANACAM con protocollo 222789 del 13/06/2017, avente ad oggetto "*impianti di ascensori privi dell'autorizzazione di cui all'art.17-bis del D.P.R. 162/99 e sue successive integrazioni*", si rappresenta quanto segue.

Pur nella condivisione di massima delle ragioni rappresentate in merito alla rispetto sostanziale dei Requisiti Essenziali di Sicurezza, non si ritiene di poter confermare la posizione espressa nella suddetta nota, in quanto le indicazioni in essa riportate dovrebbero essere contenute in una specifica previsione normativa.

A tal fine l'Ufficio si è già attivato sollecitando l'Ufficio Legislativo al fine di pervenire alle occorrenti modifiche del d.P.R. 162/99 e s.m.i.

IL DIRIGENTE *ad interim*
(Dott. Giovanni Savini)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
pec dgmocvnt.div13@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma 20/06/2019
Prot. 09/2019

Spett.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
c/a Dott. Romolo de Camillis - Direttore Generale
Rapporti di Lavoro e Relazioni industriali
Via Fornovo, 8
00192 Roma
DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: DM 11.4.11, art.71 – UN.I.O.N. – Associazioni di categoria e rapporti disfunzionali con il MLPS.

Egregio Direttore,
nel corso di un incontro di un anno fa ho avuto modo di farle avere una sintetica documentazione volta ad illustrare più da vicino gli obiettivi che l'Associazione da me presieduta si prefigge di raggiungere a beneficio dei SSAA abilitati alle verifiche delle attrezzature – che siano o no associati all'UN.I.O.N. – sia in materia di informazione e diffusione dei chiarimenti e delle indicazioni ministeriali riguardo alle problematiche delle attività di verifica (anche in rapporto allo stretto collegamento con le attività dagli stessi condotte in campo), sia in tema di loro formazione e aggiornamento continuo, almeno annuale, per salvaguardarne i livelli di professionalità.

In particolare, il perseguimento di questi obiettivi nella struttura associativa è compito di tre specifici Gruppi di lavoro, uno dei quali esclusivamente dedicato alle materie afferenti al DM in oggetto (quesiti tecnici, problematicità applicative, ricerca di nuove tematiche da trattare o approfondire riguardo alle attrezzature oggetto del DM stesso, ecc.). Le attività di tali Gruppi di lavoro, che regolarmente compaiono tra i contenuti tecnici del Magazine associativo (mensilmente pubblicato), non solo riscuotono molta attenzione all'interno della comunità associativa nel corso dei nostri workshops (cui danno il loro contributo docenti ed esperti), ma sono molto apprezzate anche all'esterno di UN.I.O.N., in occasione delle iniziative convegnistiche indette nel quadro di manifestazioni fieristiche di settore (dove la nostra è l'unica Associazione ad essere ospitata), durante le quali un apposito padiglione, assistito dalla nostra segreteria tecnica, fornisce informazioni sulle specifiche materie oggetto di regolamentazione e/o di verifica. Le partecipazioni al GIS Expo (ove sono presentate le novità delle attrezzature di lavoro), al MADE Expo e al Mecspe (fiera della meccanica europea, quest'anno ospitata alla Fiera del Levante-Bari) completano il programma della nostra operatività, almeno relativamente all'anno in corso.

Quanto sopra premesso in via generale, ma in particolare a Lei già rappresentato (e documentato) nel corso dell'incontro di cui si fa cenno in apertura, con la presente desidero porre in evidenza la mia preoccupazione per UN.I.O.N. di cui alla qualità dei rapporti MLPS-Associazione a Lei specificamente demandati. Mi induce a ciò il fatto che la richiesta (pur avanzata con cospicuo anticipo) per la partecipazione del Presidente della Commissione DM 11.4.11. al workshop programmato a Roma il 30 maggio u.s., ha ricevuto una risposta negativa (e ciò è comprensibile alla luce di sopravvenuti prioritari impegni istituzionali), *che però è stata comunicata quando non rimaneva alcuna possibilità temporale di modifica del programma.* Ella non mancherà di comprendere come tale circostanza ha suscitato negli associati ivi convenuti non solo un innegabile senso di disappunto nei confronti dell'Amministrazione ma anche un altrettanto negativo riflesso sull'Associazione UN.I.O.N. e la sua organizzazione, sensazioni peraltro condivise anche da quanti, datori di lavoro e verificatori, erano intervenuti perché interessati ad ascoltare "il verbo" dell'Istituzione.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

Unione Italiana Organismi Abilitati

Mi creda, si possono comprendere le difficoltà nel proprio *modus operandi,* operative di una struttura cui fanno capo molteplici e diversificate competenze istituzionali affidata alle responsabilità di un solo Dirigente. Tuttavia, visto che – nel caso del nostro workshop – si trattava di una iniziativa volta alla conoscenza e diffusione del corretto modo di applicare taluni aspetti regolamentari afferenti specifiche materie istituzionalmente affidate alla Sua diretta responsabilità, mi è difficile ritenere che il motivo sottostante alla mancata risposta alle (reiterate) richieste di presenza del Presidente della Commissione DM 11.4.11, art.71, così come ai dinieghi più volte espressi alla partecipazione del suddetto funzionario agli eventi (pubblici ed aperti a tutti) che UN.I.O.N. organizza in queste (mi sia permesso, trattandosi di sicurezza, di ritenerle non secondarie) occasioni, non dipenda da una Sua personale e negativa presa di posizione nei riguardi dell'Associazione, giacché non saprei spiegare altrimenti il modo in cui essa è trattata.

Andando in profondità delle motivazioni di questo mio modo di vedere il nostro rapporto, ed anche per rispetto di chi voglia approfondire la questione, solleciterei le seguenti precisazioni:

- la prima concerne quale sia l'ambito, per il momento lasciato come in un limbo, nel quale si esplica l'autonomia decisionale, innanzitutto, con riguardo alla possibilità di delegare ad altre risorse/funzionari della struttura il raccordo tra istituzione e l'Associazione;
- la seconda riguarda il soggetto di cui al ruolo sulle materie riguardanti la *tutela delle condizioni di lavoro e le relazioni industriali* le quali, a ben osservare, dovrebbero prescindere, per coerenza, da quelle propriamente attinenti la *sicurezza costruttiva di impianti ed attrezzature*, considerate nella loro accezione tecnico-operativa: ciò comporta ripercussioni significative, a mio avviso, anche in ordine alla gestione operativa di particolari contenuti del DM già citato, atteso che l'attività istruttoria in cui si muove tutto il processo decisionale di riconoscimento dei Soggetti Autorizzati fa capo ad un responsabile di processo, questi potrebbe essere delegato a trattare le questioni di contorno, quale quella di cui ai mancati riscontri alla scrivente;
- la terza questione, su cui auspico un chiarimento, riguarda i termini temporali per le risposte che appaiono lasciati all'aleatorietà di contingenti circostanze. Osservo infatti che riesce difficile comprendere quanto verificatosi nel caso (ultimo in ordine di tempo) del workshop di cui si è detto dopo una travagliata vicenda fatta di solleciti, attraverso la Sua segreteria, ed attese protrattesi oltre ogni ragionevole tempo. È francamente discutibile che i tempi di una risposta (ancorché negativa) non tengano conto di quelli necessari al richiedente perché possa essere modificato l'evento in programma o, quantomeno, informato chi ne ha la responsabilità organizzativa. È desiderabile, invero, che le risposte giungano in tempi congruenti con queste esigenze se, come oggi (non) sembra, l'Amministrazione intende dimostrare nei fatti l'interesse a fornire il proprio autorevole contributo ad eventi non volti a beneficio (ovvero promozione) di chi li organizza ma, come già osservato in questa nota, di valenza-utilità generale nella prospettiva di operare per migliori condizioni di sicurezza.

Nei riguardi, poi, dell'atteggiamento ostativo da lei inizialmente adottato (valgano le numerose lettere prive di risposta rimaste senza riscontro già all'epoca del suo incarico) e che il più recente incontro al Ministero, dopo gli ampi chiarimenti forniti, sembrava volesse incanalarsi positivamente, devo sottolineare, non senza interrogarmi sul perché, il mutato quadro fiduciario di oggi rispetto a quello di quattro lustri fa quando il rapporto ministeriale con UN.I.O.N. era connotato più positivamente. Di tanto fa fede la partecipazione al Comitato di Controllo del rispetto del Codice deontologico dell'Associazione composto da funzionari del MLPS, oltre che del MiSE e del MdC. Al riguardo duole riconoscere che malgrado tre lettere a Lei inviate negli ultimi due anni, siamo tuttora in attesa di una risposta circa la designazione del componente MLPS in tale Comitato. Considerato, infine, l'ultimo mancato riscontro, Le chiedo – a questo punto *apertis verbis* – se tutto ciò sia da porre in relazione con eventuali discostamenti dalla originaria ufficiale posizione sulla partecipazione del Ministero a tale Comitato. Ritengo, infatti, che siffatta situazione di stallo non sia confacente allo spirito ed alla finalità di tale partecipazione, cosa che richiede, pertanto, il dovuto chiarimento dell'Amministrazione.

In definitiva, riguardo a quanto qui rappresentato, resto – possibilmente – in attesa di risposte, alcune delle quali anche sinteticamente espresse in forma di semplice assenso o diniego (ovvero sì/no), in particolare alla richiesta di partecipazione del MLPS ai prossimi eventi di divulgazione/approfondimento in occasione del GIS Expo a Piacenza e del Mecspe/Fiera del Levante a Bari, riguardo ai quali preciso che i relativi costi di trasferta e soggiorno saranno presi in carico dalla nostra Associazione.

In attesa di conoscere le Sue determinazioni, voglia gradire i miei più deferenti saluti.

UN.I.O.N. *Il Presidente*
Dr. Iginio S. Lentini

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2019.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-*bis*, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-*bis* il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l'ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03271

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 giugno 2019, n. 55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

L'intero documento è a disposizione della segreteria

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

EVENTO POLIMI: TAVOLA ROTONDA CON LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Si è svolta il 10 maggio u.s., nell'Aula Magna del Politecnico di Milano, la **Tavola Rotonda** con le Associazioni del Settore Edilizio. Della Delegazione FINCO hanno partecipato il Vice Direttore, **Dr.ssa Anna Danzi** nonché l'esperto APCE, **Prof. Marco Ormellese**, l'esperto AISES, **Arch. Alessandro Pettinelli**, l'esperto UNION, **Ing. Achille Cester**. Presenti anche la Presidente Fondazione Promozione Acciaio, **Dr.ssa Caterina Epis** con la Responsabile Commerciale, **Dr.ssa Gloria Ronchi**.

Tema dell'incontro il rapporto tra le imprese del settore delle costruzioni ed il mondo della ricerca con particolare riferimento ad alcune tematiche di interesse quali la sostenibilità, l'economia circolare, la prefabbricazione industriale.

Da: Dott.ssa Anna Danzi [mailto:a.danzi@fincoweb.org]
Inviato: mercoledì 5 giugno 2019 19:16
A: Finco <finco@fincoweb.org>
Oggetto: Appalti- Sblocca Cantieri I: Emendamento 1.7 testo 2 integrato con sub Patuanelli-Rome del 5 giugno 2019 e testo Patuanelli ufficiale del Senato

c.a. delle Federate interessate al tema degli appalti

Con riferimento alla modifica del Codice dei Contratti Pubblici per il tramite del DL 32/19 (c.d. "Sblocca Cantieri"), trasmettiamo in allegato sia l'emendamento della Lega (Pergreffi) così come integrato dopo l'accordo con il Movimento 5 Stelle (subemendamento Patuanelli), che gli emendamenti complessivi a tutto il Decreto Legge che sono, in queste ore, all'attenzione dell'Aula del Senato.*

Ricordiamo che, nelle more di un più complessivo riordino della materia [*depositato, a questo proposito un DDL Delega - AS 1162*], le modifiche al Codice valgono fino al 31 dicembre 2020.

Qui di seguito i punti di maggiore interesse in tema di riforma al Codice dei Contratti Pubblici (in ordine di articolo e non di importanza).

Art. 23, c. 3bis

Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano interventi strutturali o impiantistici possono essere appaltati con progetto definitivo.

Art. 26, c. 6, lettera b)

Verifica del progetto fatta anche internamente dalla stazione appaltante se dotata di sistema di controllo interno di qualità [*scomparso, per converso, l'emendamento che prevedeva un incentivo del 2% alla progettazione per i dipendenti pubblici*].

Art. 35

- Previsto che il valore complessivo degli appalti aggiudicati per lotti debba prescindere dal fatto che i lotti siano aggiudicati contemporaneamente o separatamente (commi 9 e 10);

Previsto anticipo del 20% su ogni tipologia di appalto (compresi, quindi, le forniture ed i servizi) (comma 18).

Art. 36 affidamenti sotto soglia comunitaria

- Affidamenti diretti fino a 40mila euro (comma 2, lettera a));
- Da 40mila a 150mila (lavori) affidamento diretto con valutazione di tre preventivi (comma 2, lettera b));
- Da 40mila alla soglia comunitaria (servizi e forniture) affidamento diretto con valutazione di cinque operatori economici (comma 2, lettera b));
- Da 150mila a 350mila (lavori) affidamento diretto con valutazione di dieci operatori economici (comma 2, lettera c));
- Da 350mila fino a 1milione (lavori) affidamento diretto con valutazione di quindici operatori economici (comma 2, lettera c bis));

- Da 1 milione in su, procedura aperta con esclusione automatica offerta anomala (comma 2, lettera d));
- Tutti gli affidamenti diretti avvengono sulla base di un elenco di operatori economici o di indagini di mercato e prevedono una rotazione negli inviti;
- Abrogato il comma 5 che prevedeva verifica sul solo aggiudicatario;

Inserito un comma 9bis che prevede equivalenza tra aggiudicazione basata solo sul prezzo ed OEPV (senza più la necessità di motivare uso dell'OEPV come previsto dal DL32/19) nel caso di appalti sotto soglia comunitaria.

Art. 37, c. 4

I comuni non capoluogo continueranno a fare da stazioni appaltanti senza obbligo di usare le centrali di committenza.

Art.46, c. 1, lettera a)

Abilitazione alla progettazione anche per gli archeologi

Art. 59, c. 1

Ripristino appalto integrato.

Art. 77, c. 3

Commissari di gara nel caso di OEPV interni alla stazione appaltante.

Art. 80

- Comma 4: prevista la possibilità che l'impresa sia esclusa dall'appalto se non ha pagato imposte, tasse e contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati. L'esclusione non viene applicata in alcuni casi ben definiti. [*non è ben chiaro se questo emendamento è tra quelli che analizzerà l'Aula del Senato*];

  Comma 5 ter (nuovo): diventa causa di esclusione il grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori (accertato in giudizio con sentenza passata in giudicato).

Art. 84, c. 4, lettera b)

Periodo di attività documentabile per valutazione dei requisiti di capacità tecnico - economica per qualificazione SOA: 15 anni.

Art. 95

- Eliminato il comma 4 che prevedeva aggiudicazione basata sul solo prezzo fino a 2 milioni;

  Rimane comma 10bis relativo al peso massimo della parte economica nell'OEPV (30%) più volte messo in discussione nel corso della conversione del Decreto.

Art. 97

- Valutazione offerte anomale basata sulla media delle offerte con taglio ali (10%) (comma2 e 2bis);

  Esclusione automatica offerta anomale per appalti sotto soglia comunitaria e senza interesse transfrontaliero (comma 8)

Art. 105

- Possibilità di subappaltare decisa di volta in volta dalla stazione appaltante nel Bando di Gara;
- Percentuale massima di subappalto sull'intero ammontare dei lavori: 40%;

- Subappaltabilità Sios: resta al 30%;

  Sospesa la terna sia negli appalti ordinari che nelle concessioni.

Da notare che il miglioramento alla previsione che prevedeva il pagamento diretto al subappaltatore a prescindere dalle sue dimensioni e dalla natura del contratto – Art. 105, c. 13, già presente negli emendamenti approvati in Commissione al Senato - , non è stata reinserita.

Anche la possibilità che il partecipante alla gara potesse poi fare da subappaltatore, presente in alcuni emendamenti è stata poi negata confermando attuale impostazione dell'art. 105, c. 4, lettera a).

Art. 177, c.2

Ancora prolungato (fino al 31 dicembre 2020) il termine entro il quale i concessionari debbono adeguarsi alle nuove percentuali per appalti *in house*.

Art. 216, c. 27 *octies*

Regolamento unico in sostituzione di alcuni Decreti attuativi e Linee Guida Anac entro 180 giorni da entrata in vigore DL 32/19. Tra le materie che rientreranno nel Regolamento Unico: la qualificazione degli operatori economici –anche nei Beni Culturali - , delle Sios, dei contraenti generali.

A latere (in quanto non specificamente inseriti in un articolo) si segnala:

- la possibilità che gli appalti (sia di progettazione che di esecuzione) siano banditi anche in assenza di risorse;
- che possano essere oggetto di riserva *"anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 "* del Codice [*archeologia preventiva*];
- che per risolvere rapidamente le controversie possa essere costituito un collegio consultivo tecnico;

  che anche nei settori ordinari, si possa verificare in sede di gara l'offerta prima dei requisiti dei concorrenti (come previsto per i settori esclusi dall'art. Art. 133, c. 8).

Eliminato, viceversa, l'emendamento che prevedeva applicazione CAM sopra la soglia comunitaria

Il Decreto in conversione avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato, ma visti i tempi ormai residui prima della sua scadenza (17 giugno) non è immaginabile – anche in considerazione del difficile lavoro di mediazione che è stato necessario fra le forze politiche - che ci siano ulteriori modifiche.

I risultati del testo, almeno per alcuni degli aspetti che hanno visto FINCO tenacemente in prima linea, come nel caso della soglia del subappalto (che ricordiamo era stata elevata al 100% dall'emendamento della Lega e che è stato uno dei punti di maggiore scontro tra le parti), il mantenimento di una subappaltabilità limitata per le SIOS, il mantenimento di una bassa percentuale della parte economica nell'OEPV come anche il mantenimento della facoltà (non obbligo) della stazione appaltante di prevedere subappalto, devono certamente ritenersi soddisfacenti.

Con riserva di maggiori approfondimenti,

cordiali saluti

Anna Danzi

**gli allegati sono a disposizione della segreteria*

Da: Dott. Artale Angelo [mailto:a.artale@fincoweb.org]
Inviato: giovedì 13 giugno 2019 13:52
A: FINCO <finco@fincoweb.org>
Oggetto: Incontro con Movimento 5Stelle in Commissione Bilancio Camera

Ai Colleghi Direttori delle Associazioni federate in FINCO

Ho incontrato stamane l'On. Marialuisa Faro, già Capogruppo pentastellato in Commissione Bilancio - Camera dei Deputati, per un serrato confronto su alcuni punti.

In merito a uno di questi ho tra l'altro sottolineato che con l'introduzione della fatturazione elettronica viene meno la motivazione di controllo dell'attuale ritenuta dell'8% applicata dalle banche sui bonifici per le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica. Tale misura - a questo punto - crea solo pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando una situazione di credito permanente nei confronti dell'Erario, dato che l'aliquota dell'8% sui ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi del settore - dimostrano una *(apparente e media)* redditività del 10% , implica di fatto chiedere l'anticipazione dell'80% del reddito realizzato.

Si tratta di una disposizione che genera inoltre asimmetrie di trattamento tra operatori italiani e stranieri privi di personalità giuridica e fiscale in Italia: solo i primi, infatti, sono tenuti al versamento della ritenuta, mentre gli operatori stranieri che operano sul nostro territorio possono eludere questo obbligo.

In merito ai suddetti due punti, l'Onorevole ha preso l'impegno di verificare la possibilità di modifica della ritenuta d'acconto, in sede Legge di Bilancio, essendo ormai il Decreto Crescita in fase di approvazione definitiva.

Cordiali saluti

Angelo Artale

Dott. Angelo Artale

Direttore Generale
FINCO

NEWS

- **TelexAnie: "Le non conformità formali dei fascicoli tecnici. La vigilanza sul mercato, le regole dell'Unione Europea e la prassi italiana (parte I)"**
  pag. 39

- **Casa&Clima: Danno da rumore causato dal supermercato: sentenza della Cassazione**
  pag. 42

- **Sentenza della Cassazione sul ricorso proposto da Vestri Stefano**
  pag. 45

- **Invito Omaggio GIS Expo 2019**
  pag. 52

SICUREZZA PRODOTTI ED IMPIANTI

LE NON CONFORMITÀ FORMALI DEI FASCICOLI TECNICI. LA VIGILANZA SUL MERCATO, LE REGOLE DELL'UNIONE EUROPEA E LA PRASSI ITALIANA (PARTE 1)

Negli ultimi anni la vigilanza del mercato riguardante i prodotti commercializzati in Italia si è maggiormente focalizzata sulla verifica degli aspetti documentali e formali a discapito, talvolta, della verifica degli aspetti sostanziali di conformità tecnica che presentano sicuramente una più diretta incidenza per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

L'attività posta in essere dalle autorità italiane appare, sotto questo profilo, in netta controtendenza rispetto alle analoghe attività che sono poste in essere dalle omologhe Autorità degli altri paesi dell'Unione Europea dove l'attività di verifica è, invece, sempre volta al controllo degli aspetti di conformità sostanziale per mezzo di ispezioni e verifiche di laboratorio eseguite presso i laboratori accreditati e gli enti notificati.

E' necessario chiedersi quindi se una siffatta attività sia in linea prescrizioni legislative e le prassi che sono indicate nelle linee guida della Commissione Europea.
Al riguardo, l'articolo 18 della direttiva bassa tensione prevede l'applicabilità dell'art. 15, paragrafo 3 e degli articoli da 16 a 29 del Regolamento CE 765/2008 in materia di vigilanza del mercato.
L'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 765/2008 prescrive espressamente il potere delle Autorità di vigilanza del mercato di controllare le caratteristiche dei prodotti sia per mezzo di verifiche fisiche che per mezzo di verifiche documentali.
Il comma 2 del medesimo paragrafo 1 dell'art. 19 prevede invece il diritto delle autorità di vigilanza del mercato di chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione che ritengono necessaria al fine dello svolgimento della propria attività.
Il Regolamento (CE) appare conferire quindi un ruolo primario alle verifiche di carattere documentale, tant'è che le verifiche di laboratorio vengono menzionate solo in seconda battuta con la precisazione che le medesime devono essere effettuate solo "se del caso" e quindi se effettivamente necessarie alla luce di quanto emerge dalla verifica del prodotto e della relativa documentazione.

Ne deriva quindi che, sulla base della legge, le attività di vigilanza del mercato, che possono portare a provvedimenti di ritiro/richiamo e divieto di commercializzazione dei prodotti, possono essere legittimamente effettuate anche in via esclusiva su base documentale, senza che vi sia la stretta necessità di procedere obbligatoriamente a verifiche di laboratorio.
In modo analogo la guida blu della Commissione europea conferma che in seguito ad una richiesta motivata, il fabbricante è tenuto a fornire all'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto.

La guida precisa che affinché la richiesta sia motivata risulta sufficiente che l'autorità di vigilanza del mercato illustri il contesto in cui sono richieste le informazioni che può consistere semplicemente in ispezioni relative a caratteristiche specifiche dei prodotti e/o in controlli a campione. Ne deriva quindi che ai fini della motivazione della richiesta di informazioni non risulta strettamente necessaria la sussistenza di possibili rischi a carico di utilizzatori o l'indicazione circa la presenza di eventuali difetti nei prodotti, o l'effettuazione di segnalazioni o di reclami da parte dei consumatori.

Il potere di richiedere il fascicolo tecnico dei prodotti compete, a stretto rigore, alle sole autorità di vigilanza sul mercato e non già alle autorità di vigilanza delle frontiere quale è ad esempio in Italia l'agenzia delle dogane. L'articolo 19 del Regolamento (CE) 765/2008 non si applica, infatti, ai controlli effettuati alle frontiere che sono disciplinati invece dall'art. 27 del regolamento suddetto il quale prevede un'elencazione molto più limitata dei poteri che le Autorità alle frontiere possono esercitare e con tempistiche anch'esse molto limitate a livello legislativo.
Infatti, sulla base dell'articolo 27, le Dogane hanno il potere di sospendere l'immissione in libera pratica dei prodotti solo se i prodotti medesimi presentano caratteristiche che diano motivo di ritenere che gli stessi comportino un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un altro interesse pubblico o che risulti che i medesimi non siano corredati dalla documentazione di accompagnamento prescritta dalla legislazione vigente.

La documentazione di accompagnamento dei prodotti non coincide con la documentazione tecnica e consiste esclusivamente in quella indicata all'art. 6, paragrafo 7 della direttiva 2014/35/UE e che è normalmente composta da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. In taluni specifici settori, quali ad esempio quello delle macchine e delle apparecchiature Radio la documentazione di accompagnamento dei prodotti può essere completata anche dalla dichiarazione di conformità UE dato che tali direttive, a differenza di quanto previsto dalle direttive EMC ed LVD, prevedono che la dichiarazione medesima debba accompagnare il prodotto.

Non sussiste quindi legalmente il potere delle dogane di richiedere la documentazione tecnica in senso stretto indicata negli allegati delle direttive, anche se le stesse per prassi ormai consolidata sono solite chiedere agli importatori le relazioni di prova effettuate dai laboratori ed i certificati emessi dagli enti notificati.
In caso di sospette violazioni della normativa sulla marcatura CE, infatti, le dogane hanno esclusivamente il potere ed il dovere di sospendere l'immissione in libera pratica dei prodotti, tra l'altro per un massimo di tre giorni lavorativi, nonché l'obbligo di informare immediatamente le Autorità di vigilanza del mercato, di norma il Ministero dello Sviluppo Economico, le quali potranno agire con la pienezza dei poteri ispettivi previsti dall'art. 19 e quindi richiedere l'intero fascicolo tecnico del prodotto ed emettere, in caso l'accertamento conduca ad esiti negativi, provvedimenti limitativi del diritto di libera circolazione del prodotti nel mercato UE.

L'art. 6, paragrafo 2 della direttiva 2014/35/UE prevede l'obbligo dei fabbricanti di redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato III. La documentazione tecnica, a differenza della dichiarazione CE di conformità, deve essere redatta in una delle 24 lingue dell'Unione Europea e non deve essere tradotta nelle lingue in uso nei paesi di destinazione dei prodotti. Una eccezione è prevista nel caso di prodotti assoggettati a procedure che prevedono l'intervento di un organismo notificato, nel qual caso la documentazione dovrà essere redatta in una lingua accettata da tale organismo.
Nessuna sanzione e nessun provvedimento limitativo della libera circolazione potrà essere quindi irrogato nel caso in cui la documentazione tecnica sia redatta in una lingua diversa rispetto a quella di destinazione dei prodotti a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di conformità UE che dovrà invece essere sempre tradotta nella lingua o nelle lingue dei paesi destinazione dei prodotti.

La direttiva 2014/35/UE all'art. 6, paragrafo 9 precisa però l'obbligo dei fabbricanti di consegnare, in seguito di una richiesta motivata di una Autorità nazionale, la documentazione in una lingua che possa essere facilmente compresa dalle Autorità. Alcuni decreti di recepimento delle direttive dell'Unione Europea precisano già al proprio interno quale sia la lingua accettata dalle Autorità di vigilanza del mercato anche se occorre rilevare come non ci sia uniformità nel nostro paese nei decreti di recepimento delle direttive UE.

Infatti, mentre i decreti di recepimento delle direttive "bassa tensione" e "compatibilità elettromagnetica", non determinano a priori quale sia la lingua comprensibile per le Autorità, lasciando in definitiva la scelta alle Autorità medesime, il decreto di recepimento della nuova direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva RED) indica espressamente che la documentazione tecnica può essere consegnata alle Autorità Italiane in lingua italiana o anche in lingua inglese.
La prassi delle Autorità italiane prevalente è comunque quella di richiedere agli operatori economici le traduzioni dei fascicoli tecnici. Al riguardo, la guida blu della Commissione Europea precisa che in caso di richiesta motivata è sufficiente che il fabbricante fornisca la parte della documentazione tecnica relativa alla presunta non conformità e che conseguentemente eventuali richieste di traduzione della documentazione tecnica si dovrebbero limitare a queste parti della documentazione.
Occorre rilevare che le traduzioni dei fascicoli tecnici, per essere accuratamente effettuate, possono richiedere tempi anche non brevi che devono essere concessi da parte delle autorità agli operatori economici. La maggior parte dei decreti di recepimento delle direttive di prodotto – tra i quali Lvd ed EMC - non prevedono termini specifici per provvedere alle traduzioni dei fascicoli tecnici, sebbene la prassi europea precisi che tali termini debbano risultare congrui rispetto al lavoro di traduzione da effettuare. L'unico decreto di recepimento di direttiva di prodotto nel nostro ordinamento che prevede termini specifici è il decreto di recepimento della direttiva giocattoli che prevede un termine di 30 giorni per effettuare e produrre le traduzioni.

Al fine di dimostrare la buona fede dell'operatore economico è sempre opportuno, nelle more della procedura di traduzione, provvedere al deposito presso

l'Autorità competente del fascicolo tecnico nella lingua originale di redazione.
I fascicoli tecnici devono di norma, fatta salva diversa ed espressa disposizione di legge essere conservati dai fabbricanti o dagli importatori per un periodo di 10 anni decorrenti dall'immissione sul mercato del prodotto o se trattasi di produzione in serie per un periodo di 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del prodotto.
Ne deriva che decorso il periodo prescritto l'autorità non potrà più pretendere dal fabbricante la documentazione tecnica e sicuramente non potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a causa della mancata consegna dello stesso.

Avv. Claudio Gabriele
Studio Associato Oddo Lora Gabriele

DIRETTORE RESPONSABILE
Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE
Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Riccardo G. Cajola, Cajola e Associati (Milano) - *Avv. Riccardo Fadiga, Avv. Luca Feltrin e Avv. Roberta Laghi,* Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - *Avv. Claudio Gabriele*, Studio Associato Oddo Lora Gabriele (Milano) - *Avv. Alessandra Delli Ponti e Avv. Eleonora Lenzi*, Studio Legale Stefanelli (Bologna).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

***Te*Lex Anie**

Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it

Danno da rumore causato dal supermercato: sentenza della Cassazione

casaeclima.com/ar_38752__danno-rumore-causato-supermercato-sentenza-della-cassazione.html

Mercoledì 5 Giugno 2019

Danno da rumore causato dal supermercato: sentenza della Cassazione
L'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione
Con la sentenza n. 22459/2019, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha precisato quanto segue.

"La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

1.2. Il disturbo della pubblica quiete può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.

I concetti di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, oggetto dell'art. 659 comma 1 cod. pen., sono diversi dai limiti massimi o differenziali di emissione del rumore il cui superamento integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per la ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 659 comma 1, del comma 2 dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può richiamarsi Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433, Montoli e altro.

1.3. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.

Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.

1.4. Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.5.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, Iori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.1.2015, n. 7912, Contino).

1.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che le fonti di rumore fossero costituite in origine dall'attività dell'esercizio commerciale, quindi a partire dalla loro installazione, dai frigoriferi esterni, rimossi nel settembre 2012. Secondo la sentenza, pagina 2, anche dopo la rimozione dei frigoriferi esterni le immissioni sonore non

erano state neutralizzate; nel novembre del 2012 si accertò il superamento dei limiti per le emissioni sonore da parte dei frigoriferi interni. Tale ultima fonte rumorosa fu neutralizzata nell'aprile del 2013.

1.6. Deve però rilevarsi che non risulta motivato il requisito della diffusività; come già indicato, l'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione."

In allegato la sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22459 Anno 2019
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA
Data Udienza: 09/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VESTRI STEFANO nato a VITERBO il 22/10/1971

avverso la sentenza del 02/10/2017 del TRIBUNALE di VITERBO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore

Il difensore presente avv. Marzia Fiorucci per la parte civile si riporta alle conclusioni che deposita; chiede, altresì, la conferma della Sentenza impugnata dal ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza del 2 ottobre 2017, ha condannato Stefano Vestri per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. perché, nella qualità di gestore della s.n.c. Supermarket, installando ed utilizzando nella gestione dell'attività del supermercato unità refrigeranti e motori per il funzionamento che provocavano immissioni sonore notevolmente superiori ai limiti normativi, disturbavano le occupazioni ed il riposo degli occupanti degli immobili vicini tra i quali Alberto Poli, Angelo Poli, Salvatore Morucci.

I fatti sono stati ritenuti in sentenza commessi in Viterbo fino all'aprile del 2013, allorché la condotta sarebbe cessata perché la fonte rumorosa, costituita dai motori dei frigoriferi interni, fu neutralizzata.

Il Tribunale di Viterbo ha anche pronunciato la condanna generica al risarcimento del danno in favore di Alberto Poli, riconoscendo la provvisionale.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Stefano Vestri.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 659 comma 1 cod. pen. e 10 comma 2 legge 447/1995.

Il giudice avrebbe pronunciato la condanna nella mancanza assoluta di elementi di prova atti a dimostrare che il superamento del limite di emissioni sonore abbia prodotto anche il disturbo della quiete pubblica.

Per quanto nel capo di imputazione non è indicato se il reato contestato sia quello di cui al comma 1 o 2 dell'art. 659 cod. pen., dalla descrizione dei fatti risulta contestato il reato di cui al comma 1.

Dopo aver richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione di cui alle sentenze n. 56430/2017 e 29846/2017 e riportato la motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione di alcune fonti di prova: la centrale esterna risulta installata nell'estate del 2012 e rimossa nel settembre 2012, sicché le fonti rumorose avvertite dalle persone offese non coincidono con la centrale esterna per il periodo dal gennaio al giugno 2012; per questo periodo le emissioni sonore non sarebbero state identificate né misurate, risalendo il primo accertamento al luglio del 2012.

Dunque, mancherebbe la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 659 cod. pen.

Si rileva poi che le emissioni sonore collegate alla centrale frigo esterna sono durate solo dal giugno-luglio 2012 al settembre 2012, data in cui anche dalla sentenza risulta che la centrale sia stata smantellata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quanto alle emissioni sonore dei frigoriferi interni, vi è il solo accertamento, risalente al novembre 2012, del superamento dei limiti regolamentari, senza che siano emersi l'intollerabilità dei rumori e la capacità di disturbare la quiete di un numero indeterminato di persone, sicché al più potrebbe concretizzarsi l'illecito amministrativo ex art. 10 comma 2 legge 447/1995.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Mancherebbe la motivazione sul superamento della normale tollerabilità tale da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica o alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone per tutto il periodo individuato, dal gennaio 2012 fino all'aprile del 2013.

Il superamento dei limiti è stato rilevato nel luglio 2012, quanto al frigorifero esterno, ma la condotta è cessata nel settembre 2012, e nel novembre 2012 quanto ai frigoriferi interni.

Si deduce però che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della prova per omissione, quanto alla deposizione di Alberto Poli e della moglie Antonella Multari, che hanno dichiarato che a causa di una alluvione lasciarono l'appartamento nell'ottobre del 2012: mancherebbe quindi la prova che i rumori abbiano pregiudicato la tranquillità di un numero indeterminato di persone.

Sarebbe stata travisata anche la prova in relazione alla testimonianza di Salvatore Morucci, nel riportarne la sintesi in motivazione, in quanto in realtà il teste (cfr. lo stralcio del verbale riportato nel ricorso) ha indicato che le fonti dei rumori erano collegate alla normale attività del supermercato, come la preparazione della carne e lo scarico dai camion, oltre che dai motori esterni che aggravarono la rumorosità; che lo stabile era normalmente abitato solo da tre famiglie – la sua, quella dei Poli ed una in mansarda – sicché erroneamente in sentenza è stato riportato che vi era il malcontento generale degli abitanti dello stabile.

Il Tribunale avrebbe poi travisato la testimonianza di Angelo Poli, quanto al periodo in cui è avvenuto l'aggravamento della rumorosità: il teste ha riferito che ciò avvenne nel gennaio del 2012 per l'installazione del motore esterno, avvenuta in realtà nel giugno del 2012. Erroneamente pertanto il Tribunale di Viterbo ha adoperato la testimonianza di Angelo Poli quale conferma della responsabilità dell'imputato, perché in contrasto con altri elementi di prova.

Si sostiene poi che il teste Alessandro Fimiani sia inattendibile, avendo riferito che i rumori disturbavano di notte Alberto Poli, il quale però ha riferito di non dormire nell'appartamento posto al di sopra del supermercato, e la sua testimonianza non poteva essere ritenuta dirimente dal Tribunale, come invece avvenuto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pertanto, si sostiene che la rumorosità fu percepita solo dalle famiglie Poli e Morucci, per il periodo da gennaio a luglio 2012, quanto ai motori esterni, non essendo utilizzabili le dichiarazioni di Salvatore Morucci quanto alla terza famiglia ex art. 195 comma 3 cod. proc. pen.; mancherebbe il requisito del potenziale disturbo in concreto ad un numero indeterminato di persone.

La diversa rumorosità percepita dai testi non è stata misurata con idonea strumentazione con conseguente vizio della motivazione quanto al periodo da gennaio a giugno 2012.

Quanto alla misurazione del novembre 2012, vi sarebbe solo la prova del superamento dei limiti normativi e manca la motivazione sulla lesione alla tranquillità pubblica. In ogni caso, la famiglia Poli ha lasciato l'immobile nell'ottobre 2012, mentre Salvatore Morucci ha limitato la sua deposizione alla rumorosità eliminata nel settembre 2012 con la rimozione dell'unità posta all'esterno del supermercato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 659 comma 1 cod. pen., 10 comma 2 legge 447/1995 e 4 D.P.C.M. del 1997; il giudice avrebbe pronunciato la condanna in mancanza assoluta di elementi di prova atti a dimostrare il superamento del limite delle immissioni sonore, nonché il vizio della contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di prova circa il superamento dei limiti di emissioni sonore.

Non sarebbe stata accertata la presenza di altre fonti sonore che avrebbero potuto inquinare l'esito degli accertamenti dell'Arpa.

Inoltre, dal testo delle testimonianze dei tecnici dell'a.r.p.a. riportate nel ricorso, vi sarebbe stata una divergenza tra il limite differenziale indicato dal teste Campoli e dal teste Evangelisti del tutto non valutata dal Tribunale.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge in relazione agli articoli 659 comma, 157, 158 e 160 cod. pen., e della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione del reato ascritto.

Si contesta la motivazione della sentenza laddove la cessazione della permanenza è stata ricollegata all'accertamento dell'aprile 2013, allorché si accertò l'eliminazione della fonte rumorosa costituita dai frigoriferi posti all'interno del supermercato.

Si ribadisce che il superamento dei limiti di legge con riferimento ai frigoriferi interni concretizza solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge 447/1995, in assenza di prova della lesione della tranquillità pubblica.

Il reato deve intendersi invece consumato con la rimozione dell'impianto esterno avvenuta nel tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre 2012 e la conseguente cessazione dei rumori, come riferito dai testi Multari e Poli.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pertanto, il 2 ottobre 2017 era già decorso il termine di prescrizione di 5 anni.

3. La parte civile ha depositato una memoria a sostegno delle motivazioni della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, per come articolati, non sono inammissibili; sono infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.

1.1. Dal contenuto della motivazione deve ritenersi che la condanna sia stata pronunciata per la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659 cod. pen.

La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

1.2. Il disturbo della pubblica quiete può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.

I concetti di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, oggetto dell'art. 659 comma 1 cod. pen., sono diversi dai limiti massimi o differenziali di emissione del rumore il cui superamento integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per la ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 659 comma 1, del comma 2 dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può richiamarsi Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433, Montoli e altro.

1.3. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.

Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.

1.4. Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.5.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, Iori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.1.2015, n. 7912, Contino).

1.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che le fonti di rumore fossero costituite in origine dall'attività dell'esercizio commerciale, quindi a partire dalla loro installazione, dai frigoriferi esterni, rimossi nel settembre 2012. Secondo la sentenza, pagina 2, anche dopo la rimozione dei frigoriferi esterni le immissioni sonore non erano state neutralizzate; nel novembre del 2012 si accertò il superamento dei limiti per le emissioni sonore da parte dei frigoriferi interni. Tale ultima fonte rumorosa fu neutralizzata nell'aprile del 2013.

1.6. Deve però rilevarsi che non risulta motivato il requisito della diffusività; come già indicato, l'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione.

Dalla sentenza emerge che il disturbo è stato di fatto percepito solo da due famiglie, quella di Poli Alberto e quella di Morucci; dal provvedimento impugnato risulta che l'indicazione delle altre famiglie che avrebbero riferito di subire le immissioni sonore è avvenuta senza neanche indicare con precisione la fonte dell'informazione.

2. Il quarto motivo è invece infondato perché nel ricorso si riporta solo una parte del verbale dell'esame dibattimentale da cui risulta che la famiglia di Alberto Poli abbandonò l'immobile il 31 ottobre 2012; il reato pertanto deve ritenersi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

commesso almeno fino a tale data, posto che lo stabile era destinato prevalentemente a casa vacanze, che dal 31 ottobre 2012 le famiglie residenti erano solo 2, di cui una però non è provato se fosse stata anche solo potenzialmente lesa dalle immissioni sonore.

Pertanto, il reato, all'atto della pronuncia della sentenza non era estinto per prescrizione.

3. In presenza di un ricorso ammissibile, deve però prendersi atto del decorso del termine di prescrizione di 5 anni, calcolato secondo la tesi della sentenza del Tribunale dalla cessazione della condotta accertata il 1 aprile 2013.

La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili, cui demanda anche la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili.

Così deciso il 09/04/2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

NUOVA AREA TEMATICA
AGV (Automatic Guided Vehicles)
Per informazioni:
Tel. 010 5704948
info@agvexpo.it
www.agvexpo.it
AGV EXPO
Collateralmente al GIS
verranno organizzate le seguenti serate di gala:
Mercoledì 2 Ottobre
ITALPLATFORM - Italian Access Platform Awards 2019
Giovedì 3 Ottobre
ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards 2019
Venerdì 4 Ottobre
ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards 2019
Wednesday October 2nd
ITALPLATFORM - Italian Access Platform Awards 2019
Thursday October 3rd
ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards 2019
Friday October 4th
ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards 2019
For further information and stand bookings please contact:
info@gisexpo.it - +39 010 5704948
Informazioni utili - General Information
Ingresso - Entrance
Orari di apertura - Opening Time
Servizi in fiera - Exhibition Services
Come arrivare - How to reach it
Segreteria Organizzativa/Organizer:
Mediapoint & Communications s.r.l.
anas
ISPRA
INCIL
MARINA MILITARE
IPAE
ANCORS
ASSONIT
ACAL
L'UNICO EVENTO ITALIANO DEL SETTORE
7th Edition
GIS
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali
The Lifting, Industrial & Port Handling and Heavy Transport Show
Piacenza, Italy 3-5 October 2019
con il patrocinio di
U.N.I.O.N.
REGISTRATI SU/REGISTER NOW ON www.gisexpo.it
INVITO OMAGGIO
FREE INVITATION CARD
THE BIGGEST EUROPEAN EVENT OF THE YEAR ONLY DEDICATED TO THE LIFTING, INDUSTRIAL & PORT HANDLING EQUIPMENT AND HEAVY TRANSPORT VEHICLES

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);
B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);
C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;
D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;
E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;
F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;
G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2019

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (21)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (2)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X			info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Solferino, 7 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@alice.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
** **E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL**	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	a.karamanidis@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215
BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074

Elenco Associati 2018 – Rev. 08 del 21/01/2019

EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
***OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)**	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it oecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
***AUTOMATOS SRL**	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

*ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** E.T.C. SRL QUOTA PROMOZIONALE DAL 15/03/2018, CON SCADENZA 15/03/2019